

ORDINE
PSICOLOGO
PIEMONTE

GLI ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI DELLA PROFESSIONE DELLO PSICOLOGO

**22 ottobre 2024
Ore 10,00**

LO PSICOLOGO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1. Rientra nell'ambito delle professioni protette (art. 2229 – 2238 c.c.);
2. Iscritto all'ordine degli Psicologi (Legge 56 del 18/02/1989);
3. Iscritto all'E.n.p.a.p. (Dlgs 103 del 10/02/1996).

ATTENZIONE ALLA PEC*

*** Qualsiasi atto di natura amministrativa (comprese le multe stradali) vi verrà notificato esclusivamente via PEC.**

IL PROFESSIONISTA SENZA ALBO E SENZA CASSA

- Non rientra nell'ambito delle professioni protette ma solo nell'ambito del contratto d'opera (art. 2222 c.c.);
- Non è dotato di un proprio albo professionale;
- Non è iscritto ad una propria cassa di previdenza (iscritto all'INPS gestione separata);
- In alcuni casi non ha ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della salute.

PSICOMOTRICISTI

(ATTIVITA' PARAMEDICHE INDIPENDENTI)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

La PEC è il domicilio digitale del professionista iscritto ad un Ordine professionale.

Occorre controllarla quotidianamente.

Verificate la presenza della vostra PEC sul seguente sito internet

<https://www.inipec.gov.it/>

GLI ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA

1. *Adempimenti fiscali;*

- Adempimenti ai fini IVA
- Adempimenti ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF-IRAP)

2. *Adempimenti previdenziali;*

- ENPAP

3. *Adempimenti amministrativi;*

- Iscrizione all'Albo;
- Rispetto della deontologia
- Rispetto della normativa sulla privacy

I REGIMI FISCALI DEL PROFESSIONISTA

REGIME «ORDINARIO»

Adottabile indistintamente da tutti i professionisti.

REGIME FORFETARIO (regime agevolato)

Adottabile solo dai professionisti che posseggono specifici requisiti.

IL REGIME FORFETARIO

Legge 190/2014

A decorrere dall'anno 2016 il Regime Forfetario è l'unico regime agevolato alternativo al regime ordinario.

La legge di stabilità 2016 ha cancellato il «regime dei contribuenti minimi» introdotto nell'anno 2008.

Il Regime forfetario, a seguito del susseguirsi delle diverse Leggi di bilancio, ha subito molteplici variazioni nel corso degli ultimi anni (Leggi di Bilancio 2019 – 2020 – 2023 - 2024).

Il regime forfetario può essere adottato sia da coloro che aprono una nuova partita iva nel corso dell'anno 2023 sia da coloro che hanno già una partita iva aperta negli anni precedenti, purchè nell'anno precedente a quello di entrata nel regime agevolato abbiano rispettato i limiti previsti.

I principali vantaggi del regime forfetario sono:

1. Mancata applicazione dell'Iva in fattura;
2. Determinazione del reddito in misura forfetaria;
3. Imposta sostitutiva sul reddito professionale del 15% (o del 5% per i primi 5 anni di attività);
4. Non debenza dell'Irap;
5. Mancata applicazione degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

I REQUISITI PER L'ACCESSO AL REGIME FORFETARIO

L'accesso al regime, nonché il mantenimento per gli anni successivi, richiede il possesso da parte del professionista di alcuni requisiti:

1. Ammontare dei ricavi;
2. Assenza di partecipazioni in società trasparenti e non;
3. Contestuale o precedente attività di lavoro dipendente;
4. Possesso di altro reddito di lavoro dipendente;
5. Limiti al costo per eventuali lavoratori dipendenti.

AMMONTARE DEI RICAVI

L'ammontare dei ricavi conseguiti nell'anno precedente a quello di adozione del regime agevolato (o che si prevede di conseguire nell'anno in corso in caso di apertura di una nuova partita iva), **non deve essere superiore ad Euro 85.000** (in fase di introduzione della regime agevolato il limite era di Euro 30.000, poi variato ad Euro 65.000).

In caso di apertura della Partita Iva in corso d'anno, il limite massimo dei ricavi deve essere ragguagliato ad anno.

Se per esempio la partita iva viene aperta in data 01/07/2024, il limite massimo dei ricavi conseguibili nell'esercizio è di Euro 42.500.

Attenzione, i ricavi vengono conteggiati sulla base del principio di cassa, ossia non vale la data di emissione della fattura ma quella di incasso della fattura stessa.

In caso di superamento del limite dei ricavi di Euro 85.000 in corso d'anno, il contribuente uscirà dal regime agevolato nell'esercizio successivo, senza particolari conseguenze di natura fiscale.

Qualora nel corso dell'anno si superi il limite di ricavi di Euro 100.000 il contribuente decade dal regime agevolato a partire già dall'anno in corso (nuova previsione introdotta dalla legge di bilancio 2023).

LIMITE AD UN EVENTUALE REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA

Non possono adottare il regime forfetario coloro i quali nell'anno precedente a quello di adozione del regime agevolato hanno conseguito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori ad Euro 30.000.

Tale soglia è irrilevante se il lavoro è cessato prima dell'adozione del regime (ma solo a partire dall'anno successivo a quello in cui il contratto è risolto - Risoluzione Agenzia Entrate 10/2016).

LIMITE AD EVENTUALI COSTI PER LAVORATORI DIPENDENTI

Il professionista non può sostenere costi per lavoratori dipendenti per un importo superiore ad Euro 20.000 lordi.

POSSESSO DI PARTECIPAZIONI

Non possono avvalersi del regime forfetario coloro che contemporaneamente all'esercizio della libera professione:

1. Partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari;
2. Controllano direttamente o indirettamente Società a responsabilità limitata (SRL) o associazioni in partecipazioni che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella esercitata dal professionista.

CONTESTUALE O PRECEDENTE ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE

(previsione introdotta dalla Legge di Bilancio 2019)

Non possono utilizzare il regime forfetario le persone fisiche la cui attività professionale sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali:

1. Sono in corso rapporti di lavoro;
2. Oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.

GLI ADEMPIMENTI AI FINI IVA

Adempimenti comuni ad entrambe i regimi fiscali

1. Apertura della partita Iva
2. Emissione e conservazione delle fatture (parcelle)
3. Conservazione delle fatture d'acquisto
4. Comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

Adempimenti previsti in aggiunta per il regime ordinario

5. Liquidazioni Iva trimestrali
6. Dichiarazione Iva annuale
7. Comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva trimestrali
8. Indici ISA

APERTURA DELLA PARTITA IVA

Per poter svolgere la propria attività professionale lo Psicologo deve munirsi della Partita Iva.

L'ente preposto al rilascio delle Partite Iva è l'Agenzia delle Entrate.

La Partita Iva è un codice numerico di 11 cifre che, abbinato al codice fiscale, identifica il contribuente quale lavoratore autonomo.

La partita IVA può essere richiesta all'Agencia delle Entrate attraverso tre canali differenti:

1. Rivolgendosi ad un professionista abilitato che fungerà da intermediario tra lo Psicologo e l'Agencia delle Entrate (pratica telematica);
2. Presentando di persona a qualsiasi sportello dell'Agencia delle Entrate il modulo cartaceo di apertura della partita Iva (debitamente compilato e firmato);
3. Accedendo al sito internet
www.agenziaentrate.gov.it
registrandosi ai servizi telematici e scaricando l'apposito software per la richiesta della partita iva.

I DATI DA INDICARE NEL MODULO DI APERTURA DELLA PARTITA IVA

1. Data di inizio dell'attività professionale, che corrisponderà alla data di apertura della partita iva (è possibile retrodatare la data fino ad un massimo di 30 giorni);

QUADRO A TIPO DI DICHIARAZIONE	
<input type="checkbox"/> 1 INIZIO ATTIVITÀ	
<input type="checkbox"/> 2 VARIAZIONE DATI	<input type="checkbox"/> L
<input type="checkbox"/> 3 CESSAZIONE ATTIVITÀ	
<input type="checkbox"/> 4 RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA	

DATA INIZIO	
PARITTA IVA	
DATA VARIAZIONE	
PARITTA IVA	
DATA CESSAZIONE	
PARITTA IVA	

2. Dati identificativi del contribuente (nome, cognome del professionista – non esiste la denominazione);

QUADRO B SOGGETTO D'IMPOSTA Dati identificativi	DITTA OVVERO COGNOME E NOME	
	RISERVATO A SOGGETTO NON RESIDENTE INDIRIZZO COMPLETO (CITTÀ, VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)	
	STATO ESTERO	NUMERO IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO

3. Attività esercitata e luogo di esercizio dell'attività:

Attività esercitata e luogo di esercizio in caso di più attività indicare l'attività prevalente	CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	
	VOLUME D'AFFARI PRESUNTO	ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI DI CUI ALL'ART. 60-BIS	
	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)		SCRITTURE CONTABILI
	C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazione)	PROVINCIA

869030 – Attività svolta da Psicologi

La scelta del codice attività è fondamentale per il corretto inquadramento degli studi di settore.

Luogo di esercizio dell'attività

Corrisponde al luogo dove il professionista esercita praticamente l'attività professionale.

Quando il professionista non ha una propria struttura ove svolgere l'attività professionale, il luogo di esercizio coincide con la sua residenza.

4. Regimi fiscali agevolati:

Regimi fiscali agevolati		
Attività di commercio elettronico	Regime fiscale agevolato (vedere istruzioni) <input type="checkbox"/>	
	INDIRIZZO DEL SITO WEB	PROPRIO <input type="checkbox"/> OSPITANTE <input type="checkbox"/>
	INTERNET SERVICE PROVIDER	CESSAZIONE C

Qualora il professionista voglia adottare il regime agevolato denominato “Regime forfetario” dovrà indicare nell'apposita casella il codice 2. Oggi è l'unico regime agevolato esistente.

5. “Quadro C – Titolare”

Occorre indicare i dati anagrafici e la residenza del professionista.


QUADRO C TITOLARE	CODICE FISCALE	COGNOME	NOME
Dati identificativi	DATA DI NASCITA	COMUNE (o Stato Estero di nascita)	PROVINCIA
Residenza anagrafica o, se diverso, Domicilio Fiscale	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)		SCRITTURE CONTABILI
	C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazione)	PROVINCIA

Tutte le comunicazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria verranno fatte al vostro indirizzo di residenza e non al luogo di esercizio dell'attività.

EMISSIONE DELLA FATTURA

Art. 6 DPR 633/72

- La prestazione professionale rientra nell'ambito delle prestazioni di servizi.
- La fattura deve essere emessa all'atto dell'effettuazione dell'operazione, determinato sulla base delle disposizioni dell'art. 6 del DPR 633/72 (Testo Unico Iva).
- In base all'art. 6 del DPR 633/72 la prestazione di servizi si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo, non all'atto dell'erogazione del servizio.

- 
- L'obbligo di emissione della fattura scatta quindi solo nel momento dell'incasso del corrispettivo, non prima.
 - Tutte le fatture emesse devono essere numerate progressivamente e registrate nel registro Iva delle fatture emesse. Nel regime forfetario non sono previsti i registri Iva.

IL CONTENUTO DELLA FATTURA

Art. 21 DPR 633/72

Ai sensi del Testo Unico Iva la fattura deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

1. Data di emissione;
2. Numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
3. Nome, Cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva e codice fiscale del Professionista (eventualmente indicare il luogo di esercizio dell'attività preventivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate – domicilio fiscale);

4. Nome, Cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva o codice fiscale del Cliente (Attenzione, è importante verificare la correttezza del codice fiscale ai fini dell'elenco clienti e fornitori e della comunicazione al sistema tessera sanitaria);
5. Natura, qualità e quantità dei servizi professionali prestati (Attenzione è fondamentale ai fini della corretta applicazione dell'Iva in fattura);
6. Corrispettivo relativo alla prestazione professionale erogata (Imponibile);

7. Rivalsa Contributo Previdenziale Enpap 2% (Contributo integrativo);
8. Aliquota Iva applicata, eventuale esenzione (se prestazione medica) o eventuale dicitura prevista per i contribuenti forfettari. Il contribuente forfettario non applica Iva in fattura in quanto tutte le attività da lui svolte sono fuori dall'ambito di applicazione dell'Iva;
9. Eventuale ritenuta d'acconto applicata in fattura. I contribuenti forfettari non applica la ritenuta d'acconto in fattura;
10. Eventuale marca da bollo da Euro 2,00 sulle fatture di importo superiore ad Euro 77,47 emesse senza l'applicazione dell'Iva.

LA FATTURA IN CASO DI REGIME FORFETTARIO

MARIO ROSSI
PSICOLOGO - PSICOTERAPEUTA

Iscrizione Albo N.....
Via n. - 10100 Torino (TO)
Codice Fiscale
Partita Iva

Gent.ma Sig.ra / Egr. Sig.

.....
Via
10100 Torino (TO)
Codice Fiscale:

FATTURA NUMERO:	01/20
DATA FATTURA:	01/01/2020

N. 1 colloquio psicologico	76,47
Contributo CNP integrativo 2%	1,53
TOTALE IMPONIBILE	78,00
IVA	0,00
MARCA DA BOLLO	2,00
Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario.	
TOTALE FATTURA	80,00

MARIO ROSSI
PSICOLOGO - PSICOTERAPEUTA

Iscrizione Albo N.....
Via n. - 10100 Torino (TO)
Codice Fiscale
Partita Iva

Gent.ma Sig.ra / Egr. Sig.

.....
Via
10100 Torino (TO)
Codice Fiscale:

FATTURA NUMERO:	01/20
DATA FATTURA:	01/01/2020

N. 1 colloquio psicologico	80,00
Contributo CNP integrativo 2%	1,60
TOTALE IMPONIBILE	81,60
IVA	0,00
MARCA DA BOLLO	2,00
Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario.	
TOTALE FATTURA	83,60

MARIO ROSSI
PSICOLOGO - PSICOTERAPEUTA

Iscrizione Albo N.....

Via n. - 10100 Torino (TO)

Codice Fiscale

Partita Iva

Spett.le

.....

Via

10100 Torino (TO)

Codice Fiscale:

Partita Iva:

FATTURA NUMERO:	01/20
DATA FATTURA:	01/01/2020

Docenza nel convegno	488,24
Contributo CNP integrativo 2%	9,76
TOTALE IMPONIBILE	498,00
IVA	0,00
MARCA DA BOLLO	2,00
Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario.	
TOTALE FATTURA	500,00
Il compenso non è soggetto a ritenute d'acconto ai sensi della legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67.	
NETTO A PAGARE	500,00

**IL BOLLO ADDEBITATO AL CLIENTE
CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO
(interpello Agenzia Entrate N. 428 del 12/08/2022)**

Con la risposta all'interpello N. 428 del 12 agosto 2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, **fermo restando che l'obbligo di corrispondere l'imposta di bollo è a carico del professionista, il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo fa parte del suo compenso.**

Come tale, **risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.**

L'IVA NEL REGIME FORFETARIO

Mancata applicazione dell'Iva in fattura

Tutte le prestazioni effettuate nell'ambito del regime forfettario sono fuori dall'ambito di applicazione dell'Iva, indipendentemente dalla natura sanitaria della prestazione resa.

Sulle fatture emesse non si applica l'Iva (sia che si tratti di prestazioni sanitarie che di prestazioni non sanitarie).

Per identificare l'adozione del regime è necessario apporre in calce alla fattura la seguente dicitura:

«Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario»

Sulle fatture di importo superiore ad Euro 77,47 occorre applicare una marca da bollo da Euro 2,00.

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE D'ACQUISTO Art. 25 DPR 633/72

Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture relative ai beni ed ai servizi acquistati nell'esercizio della professione.

In caso di adozione del regime ordinario il professionista deve annotare le fatture d'acquisto in un apposito registro anteriormente alla liquidazione Iva periodica, ovvero alla dichiarazione Iva annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa Iva.

In caso di adozione del regime forfetario il professionista non ha alcun obbligo di tenuta dei registri Iva e come tale non deve procedere ad annotare le fatture d'acquisto in alcun registro.

DETRAZIONE DELL'IVA SULLE FATTURE D'ACQUISTO

Art. 19 DPR 633/72

REGIME FORFETARIO

Il regime forfetario prevede la non applicazione dell'Iva in fattura.

Tutte le operazioni effettuate sono fuori dall'ambito di applicazione dell'Iva.

Come tale, non è possibile detrarre l'Iva relativa agli acquisti effettuati.


DETRAZIONE DELL'IVA SULLE FATTURE D'ACQUISTO

Art. 19 DPR 633/72

REGIME ORDINARIO

In linea generale, il contribuente ha diritto di portare in detrazione (cioè di sottrarre dall'Iva dovuta all'Erario) l'Iva relativa agli acquisti effettuati, purchè siano soddisfatte determinate condizioni:

1. È necessario che i beni o i servizi acquistati siano pertinenti o rilevanti rispetto all'attività esercitata dal contribuente;

- 
- The image features a large, stylized watermark logo in the background. The logo consists of a large, light blue letter 'Q' with a textured, woven appearance. Overlaid on the top right of the 'Q' is the text 'ORDINE PSICOLOGI PIEMONTE' in a light blue, sans-serif font, arranged in three lines.
2. E' necessario che l'Iva sia esposta distintamente in fattura e che la stessa fattura sia stata registrata nel registro delle fatture d'acquisto;
 3. L'acquisto non deve rientrare nei casi di indetraibilità totale o parziale ai fini Iva previsti dalla legge (es. autovetture 40%, telefonia cellulare 50%);

LIQUIDAZIONI IVA

Art. 27 DPR 633/72

CONTRIBUENTE FORFETARIO

Il Professionista che ha adottato il regime forfetario, non applicando l'Iva in fattura, non deve provvedere alla sua liquidazione periodica.

Non è inoltre tenuto alla sua liquidazione annuale ed alla predisposizione della dichiarazione Iva annuale.

LIQUIDAZIONI IVA

Art. 27 DPR 633/72

CONTRIBUENTE ORDINARIO

Periodicamente il professionista in regime ordinario deve liquidare la propria posizione Iva nei confronti dell'Erario:

differenza tra Iva a debito sulle fatture emesse dal professionista ed Iva a credito sulle fatture d'acquisto inerenti l'attività professionale

=

Credito/Debito verso l'Erario

La liquidazione periodica Iva viene normalmente fatta con cadenza trimestrale:

- 16 maggio, liquidazione del primo trimestre (gennaio – marzo);
- 16 agosto, liquidazione del secondo trimestre (aprile – giugno);
- 16 novembre, liquidazione del terzo trimestre (luglio – settembre);
- 16 marzo, liquidazione del quarto trimestre (ottobre – dicembre) - (Dichiarazione Iva annuale)

L'IVA IN AMBITO PSICOLOGICO

Art. 10 DPR 633/72

L'art. 10 del Testo Unico Iva (DPR 633/72) recita testualmente:

“Sono esenti da Iva le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, ovvero individuate con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il ministero delle finanze”.

Purtroppo la normativa vigente non prevede un elenco ufficiale delle prestazioni esenti/non esenti dall'Iva perché l'esenzione o meno è strettamente legata alla finalità stessa della prestazione fornita.

La maggior parte delle attività professionali svolte dallo psicologo rientrano nell'ambito delle attività sanitarie esenti da Iva, ma non tutte.

Quando la fattura è esente da Iva ed è di importo superiore ad Euro 77,47 occorre apporre sulla stessa una marca da bollo da Euro 2,00 (alternatività Iva/Bollo).

Consulenza e sostegno psicologico

1. Sedute di psicoterapia individuale, di coppia, di famiglia, di gruppo. ***Esenti****
2. Colloqui psicologici (finalizzati alla ricerca di spiegazioni psicologiche per specifiche problematiche di carattere personale). ***Esenti****

3. Somministrazioni di test al fine di trarre un profilo psicologico dell'individuo con fini diagnostici o di orientamento per la cura. **Esenti***

4. Supervisioni di casi clinici. Se rivolte a colleghi che chiedono di essere seguiti direttamente nel trattamento psicoterapeutico di un paziente. **Esenti***

Ove non ricorrano tali condizioni, la supervisione può rientrare nell'ambito della formazione e come tale è **Soggetta ad Iva 22%**

**Solo se prestazioni sanitarie finalizzate a tutelare la salute del paziente.*

Attività varie

1. Docenze in convegni o corsi di formazione. ***Soggette ad Iva 22%***
2. Consulenze psicologiche-educative per conto di Enti pubblici o privati con impegno predeterminato (Sportello d'ascolto). ***Soggette ad Iva 22%***
3. Consulenze tecniche giudiziali di parte o d'ufficio, comprensive di relazione scritta. ***Soggetta ad Iva 22%***
4. Elaborazioni e costruzioni di progetti per comunità, scuole o associazioni. ***Soggetti ad Iva 22%***

ADEMPIMENTI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Il professionista in regime ordinario è soggetto a due forme di imposizione diretta:

1. IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche)
2. IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive)

Il professionista in regime forfettario è soggetto ad un'unica forma di imposizione diretta:

1. IMPOSTA SOSTITUTIVA (5%-15%)

COME SI DETERMINA IL REDDITO DEL PROFESSIONISTA REGIME FORFETARIO

Il reddito professionale non viene determinato in via analitica come avviene nel regime ordinario

$$\text{RICAVI} - \text{COSTI} = \text{REDDITO PROFESSIONALE}$$

ma viene determinato in via forfetaria applicando la percentuale del 78% ai ricavi conseguiti nell'esercizio:

$$\text{RICAVI} \times 78\% = \text{REDDITO PROFESSIONALE}$$

Per la quantificazione dei ricavi si applica sempre il principio di cassa.

$$\text{REDDITO PROFESSIONALE} - \text{CONTRIBUTI VERSATI (soggettivo + maternità)*}$$

=

$$\text{REDDITO TASSATO}$$

*Il contributo integrativo 2% versato all'Enpap non è deducibile dal reddito

IMPOSTA SOSTITUTIVA

REGIME FORFETARIO

Il reddito professionale così determinato viene tassato con un'imposta sostitutiva del 15% (*in sostituzione della tradizionale IRPEF a scaglioni*).

Non si applica l'IRAP per espressa previsione di legge.

In caso di inizio di una nuova attività, per i primi cinque anni, l'imposta sostitutiva applicata è del 5% (*stessa aliquota applicata nel vecchio regime dei minimi*)

Ricavi X 78% = Reddito professionale

Reddito professionale – Contributi Enpap = Reddito tassabile

Reddito tassabile X 15% = Tassazione

COME SI DETERMINA IL REDDITO DEL PROFESSIONISTA REGIME ORDINARIO

Il reddito del professionista si determina come differenza tra:

$$\text{RICAVI} - \text{COSTI} = \text{REDDITO PROFESSIONALE}$$

I ricavi presi in considerazione ai fini della quantificazione del reddito professionale non comprendono il C.P. 2% (solo l'onorario).

Sia i ricavi che i costi vengono conteggiati con il principio di cassa, ossia partecipano alla quantificazione del reddito professionale solo all'atto dell'incasso effettivo della parcella o del pagamento della fattura d'acquisto.

*Parcella emessa dallo psicologo nel mese di dicembre 2023
ma pagata dal cliente nel mese di gennaio 2024*



La parcella costituirà un ricavo per il professionista nell'anno 2024 e parteciperà alla quantificazione del reddito professionale relativo all'anno 2024.

Lo stesso principio vale per tutti gli oneri sostenuti dal professionista, dal pagamento della fattura di un fornitore, al bollettino della quota dell'Ordine, all'assicurazione professionale.

Dal reddito netto professionale conteggiato come visto in precedenza, il legislatore ci da la possibilità di dedurre i contributi soggettivi e la maternità pagati all'Enpap nel corso dell'esercizio (principio di cassa).

Il contributo integrativo del 2%, essendo una rivalsa sul cliente, non può essere dedotto.

REDDITO PROFESSIONALE – CONTRIBUTI VERSATI (soggettivo + maternità)

=

REDDITO TASSATO
(Ai fini Irpef ed Irap)

IRPEF

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE REGIME ORDINARIO

L'Irpef è un'imposta progressiva, in quanto colpisce il reddito con aliquote che dipendono dagli scaglioni di reddito.

23%, reddito da Euro 0 ad Euro 15.000

25%, reddito da Euro 15.001 ad Euro 28.000

35%, reddito da Euro 28.001 ad Euro 50.000

43%, reddito sopra gli Euro 50.000

E' un'imposta dovuta da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato per tutti i redditi posseduti:

- 1. Redditi da attività professionale*
- 2. Redditi da lavoro dipendente*
- 3. Redditi da immobili*

Il reddito da assoggettare ad Irpef nasce quindi dalla somma di tutte le categorie di reddito del professionista.

Se consideriamo un reddito complessivo di Euro 28.000 la tassazione per il professionista sarà la seguente:

Euro 15.000, soggetto ad Irpef con aliquota 23% - Euro 3.450

Euro 13.000, soggetto ad Irpef con aliquota 25% - Euro 3.250

Dall'Irpef così determinata si storreranno le eventuali ritenute d'acconto applica in fattura.

In caso che il medesimo reddito sia conseguito nel regime forfettario, nei primi 5 anni di attività la tassazione sarà la seguente:

$$\text{Euro } 28.000 \times 5\% = \text{Euro } 1.400$$

ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI ENPAP

L'Enpap è la cassa di previdenza di tutti i Professionisti iscritti all'Albo degli Psicologi.

Deve iscriversi all'Enpap il professionista che:

1. Sia iscritto all'Albo degli Psicologi;
2. Abbia ricevuto un compenso economico per attività libero professionale come Psicologo;

Per iscriversi il professionista ha tempo 90 giorni dalla data di incasso del primo compenso.

Non ha obbligo di iscrizione fin quando non incassa compensi, anche se è iscritto all'Albo o se ha aperto la Partita Iva.

L'iscrizione può essere fatta online tramite il sito dell'Enpap.

I CONTRIBUTI DOVUTI ALL'ENPAP

Sono tre le tipologie di contributi che occorre versare annualmente all'Enpap:

1. Contributo soggettivo – 10%
2. Contributo integrativo – 2%
3. Maternità – Euro 130,00

Il contributo soggettivo si calcola applicando la percentuale del 10% al reddito netto professionale:

Ricavi – costi = Reddito netto professionale (regime ordinario)

Ricavi X 78% = Reddito netto professionale (regime forfetario)

Reddito netto professionale X 10% = Contributo soggettivo

Per il versamento del contributo soggettivo è previsto un minimale di Euro 856,00, anche se il 10% del reddito professionale genera un valore inferiore.

In alcuni casi specifici il minimale può essere ridotto ad Euro 428,00 - ad Euro 286,00 - ad Euro 172,00.

Il contributo integrativo corrisponde al 2% dei corrispettivi lordi incassati, con un minimo di Euro 60,00.

Tale contributo proviene dalla quota aggiuntiva obbligatoria del 2% da inserire in fattura.

Ricavi X 2% = contributo integrativo

(Ricordatevi che il contributo previdenziale 2% indicato in fattura non costituisce reddito e come tale non è tassato ai fini dell'Irpef o dell'imposta sostitutiva del regime forfetario)

QUANDO SI VERSANO I CONTRIBUTI ENPAP

Durante l'anno le scadenze per i versamenti dei contributi Enpap sono due:

- 1° marzo
- 1° ottobre

1° marzo – occorre versare l'acconto per l'anno precedente (in un'unica soluzione oppure a rate). L'acconto viene quantificato sulla base del reddito conseguito nel secondo anno precedente.

Si versa il 70% dei contributi dovuti sulla base del reddito conseguito nel secondo anno precedente.

E' possibile riconteggiare l'acconto su base previsionale, ovvero prevedendo il reddito che si conseguirà nell'anno precedente.

1° ottobre – occorre presentare la comunicazione reddituale relativa all'anno precedente, conteggiare i contributi dovuti per l'anno precedente e versare il relativo saldo (decurtando l'acconto versato entro il 1° marzo).

Entro il 1° ottobre 2024 occorrerà comunicare i dati reddituali conseguiti nell'anno 2023 e versare il saldo dei contributi per l'anno 2023 (decurtando l'acconto versato entro il 1° marzo 2024).

La comunicazione dei redditi avviene accedendo alla propria area personale del sito Enpap. Occorre indicare due dati:

1. Reddito netto professionale (base di calcolo soggettivo)
2. Volume d'affari (base di calcolo integrativo)

IL P.O.S. (Point of sale)

L'articolo 15, commi 4 e 5, del D.L. n.179/2012 – poi modificato dal decreto mille proroghe 2013 (che ha spostato la scadenza al 30 giugno 2014) – ha previsto che commercianti e professionisti siano “tenuti ad accettare anche pagamenti, effettuati attraverso carte di debito”.

Il decreto PNRR2 ha introdotto, a partire dal 1/07/2022, le sanzioni applicabili al professionista a fronte della mancata accettazione di un pagamento tramite carte di credito o di debito:

- Sanzione pecuniaria di Euro 30,00 aumentata del 4% del valore della transazione per la quale non si è accettato il pagamento tramite carte di credito e di debito.

La Legge di bilancio 2020 ha previsto l'obbligo di pagamento tracciato delle fatture relative a prestazioni sanitarie ai fini della loro detraibilità in dichiarazione dei redditi.

- Bancomat/Carta di credito (POS)
- Bonifico bancario
- Assegno
- Pagamenti tramite cellulare

ATTENZIONE: In caso di utilizzo del servizio SUMUP e prodotti simili vi è l'obbligo di emissione dell'autofattura elettronica per ogni fattura ricevuta mensilmente dalla piattaforma in relazione alle commissioni applicate.

LA FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica PA

La fattura elettronica B2B – B2C

La fattura elettronica «tra privati» B2B – B2C

La fattura elettronica «tra privati» è partita il 1° gennaio 2019.

A partire dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica è esteso a tutti i contribuenti che adottano il regime forfetario.

Fino allo scorso 31/12/2023 l'obbligo di adozione della fattura elettronica da parte dei contribuenti in regime forfetario era limitato a quei soggetti che nel corso dell'anno 2021 avevano conseguito un ammontare di ricavi/compensi pari o superiore ad Euro 25.000.

Fatture relative a prestazioni sanitarie

A causa della bocciatura del Garante della Privacy alle modalità di trattamento dei dati da parte del Sistema di interscambio dell'Agencia delle Entrate, per gli anni 2019-2020-2021-2022-2023-2024 è stato introdotto il divieto di utilizzo della fattura elettronica in relazione alle prestazioni di carattere sanitario fatturate direttamente a privati cittadini italiani.

Per le prestazioni di carattere sanitario fatturate a soggetti diversi dai privati cittadini (strutture sanitarie, associazioni, cooperative, società, ecc.) vige invece l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica. In tal caso è vietato indicare in fattura i dati del paziente.

A partire dal 1° gennaio 2024 le regole per l'emissione delle fatture da parte dello Psicologo possono essere così schematizzate:

1. per le prestazioni di carattere sanitario, la cui fattura viene emessa direttamente al privato cittadino, vige l'obbligo di emissione della fattura in formato cartaceo (divieto di utilizzo della fattura elettronica);
2. per le prestazioni di carattere non sanitario, la cui fattura viene emessa direttamente al privato cittadino, vige l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico;
3. per le prestazioni di carattere sanitario e non sanitario, la cui fattura viene emessa a strutture, enti o società (quindi a soggetti diversi dai cittadini fruitori della prestazione), vige l'obbligo di fattura elettronica.

La fattura elettronica PA

La finanziaria 2008 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato (Comuni, Scuole, Tribunali, ecc.) debba avvenire esclusivamente in forma elettronica.

L'obbligo di invio della fattura elettronica è entrato a regime solo nel mese di aprile 2015.

La fattura elettronica per la pubblica amministrazione (FatturaPA) è un file prodotto in un linguaggio informatico chiamato "Xml" la cui composizione deve rispettare precise regole dettate dall'Amministrazione finanziaria.

Tale formato diverge leggermente rispetto a quello previsto per la fatturazione elettronica tra privati. Si tratta quindi di due tipologie di fatture elettroniche diverse.

Non si tratta né di un Pdf né di un semplice file word.

Il professionista deve inviare questo file appositamente creato attraverso un sistema informatico creato dall'Agenzia delle Entrate denominato S.D.I. (**Sistema di interscambio**).

Ogni pubblica amministrazione (**Comune, scuola, tribunale**) si è preventivamente iscritto al Sistema di interscambio ottenendo un codice numerico identificativo (**Codice Univoco**).

Inserendo tale "Codice Univoco" all'interno della fattura elettronica il "*Sistema di interscambio*" prende in carico la fattura e la invia all'ufficio della pubblica amministrazione destinataria.

L'ufficio destinatario, una volta ricevuta la fattura, invierà una ricevuta di avvenuta accettazione della fattura.

Per poter generare la fattura Xml secondo le direttive imposte dal Sistema di interscambio occorre utilizzare uno dei diversi servizi presenti su internet:

www.psicogest.it

www.fatturazione.infocert.it (gestito da Infocert)

www.pec.it (gestito da Aruba S.p.A.)

www.opendotcom.it (gestito dal Caf Dottori Commercialisti)

www.agenziaentrate.gov.it (servizio gratuito)

Tutti questi sistemi si occupano della conservazione sostitutiva della fattura elettronica per almeno 10 anni, come previsto dalla normativa in corso.

LA COMUNICAZIONE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

A partire dalle fatture emesse nell'anno 2016, anche per gli Psicologi è in vigore l'obbligo di comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria accedendo al sito

www.sistemats.it

Devono essere oggetto di comunicazione le sole fatture aventi per oggetto prestazioni di carattere sanitario emesse nei confronti di privati cittadini.

Quindi, una fattura avente ad oggetto prestazioni sanitarie emessa ad una società o ad un Ente non è oggetto di comunicazione al Sistema TS.

Con riferimento all'anno 2023, l'invio dei dati al Sistema TS delle fatture emesse a privati cittadini a fronte di prestazioni sanitarie deve avvenire semestralmente secondo le seguenti scadenze:

- 1. Entro il prossimo 30/09/2023** – in relazione alle fatture incassate nel primo semestre dell'anno 2023;
- 2. Entro il prossimo 31/01/2024** – in relazione alle fatture incassate nel secondo semestre dell'anno 2023.

Ai fini della comunicazione vige il principio di cassa.

L'invio dei dati al Sistema si basa quindi non sulla data di emissione della fattura ma sulla data di incasso della stessa.

Se una fattura è emessa nel mese di giugno 2023 ma viene incassata nel mese di luglio 2023, l'invio dei relativi dati scade il 31/01/2024 con riferimento alle fatture del secondo semestre 2023,

Il Decreto Adempimenti, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2023, ha definitivamente messo a regime l'invio semestrale dei dati al Sistema TS.

Non è ancora stato approvato il calendario di invio per l'anno 2024.

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO PF

Entro il 30 giugno dell'anno successivo occorre predisporre la dichiarazione dei redditi per l'anno precedente e versare le relative imposte (Irpef, Irap, Imposta sostitutiva)

Sempre entro il 30 giugno, contestualmente al versamento del saldo per l'anno precedente, occorre pagare un acconto per l'anno in corso pari al 50% dell'imposta dovuta l'anno precedente.

Entro il 30 novembre occorre versare un secondo acconto pari al 50% dell'imposta pagata per l'anno precedente.

Attenzione al primo anno di attività!